

Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e Verifica (NURV)

Parere al Comitato di Direzione (CD) sulla corretta applicazione delle metodologie di valutazione sulla proposta del “*Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA)*”, ai sensi dell’art. 21, c. 1 l.r. 1/2015 e dell’art. 8, c. 1 lett. b) del Regolamento n.15 del 04.04.2019, ai fini dell’esame del Comitato di Direzione (CD).

II NURV

come composto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 478 del 04.05.2021 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 137 del 25.05.2021, a seguito del procedimento semplificato, previsto dall’art. 10 del Regolamento interno del NURV, e avviato dal Presidente del Nucleo con nota prot. n. 0452429 del 13.08.2024;

visti

- la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008” e ss.m.i.;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale del 04.04.2019, n. 15/R “Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008)) e dell’articolo 38, c. 1 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA))”;
- la decisione di Giunta regionale n. 52 del 15.09.2020 “Modello analitico per l’elaborazione, il monitoraggio e al valutazione dei piani e programmi regionali”;

preso atto

che è stata presentata dal proponente Settore Economia circolare e qualità dell’aria, con nota prot. 0451353 del 12.08.2024, la documentazione relativa alla proposta del “*Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA)*”, predisposta ai fini della concertazione e partecipazione e necessaria per l’esame e la validazione da parte del NURV della corretta applicazione delle metodologie di valutazione sulla proposta di piano;

verificata

la completezza della documentazione presentata rispetto a quanto previsto dal regolamento 15/R/2019 e dal Modello analitico, è stato richiesto dal Presidente del Nucleo, con nota prot. 0500504 del 19.09.2024, di integrare la Parte II . “Sezione Valutativa” con i contenuti relativi alla valutazione degli effetti attesi socio-economici;

esaminata

la Parte II . “Sezione valutativa” della proposta del “*Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA)*” e l’integrazione al paragrafo 5 relativo alla Valutazione degli effetti attesi prodotta dal proponente Settore Economia circolare e qualità dell’aria con nota prot. 0542964 del 16.10.2024; esaminati in particolare gli aspetti riguardanti la:

- valutazione della coerenza esterna;
- valutazione della coerenza interna;
- analisi di fattibilità finanziaria;
- valutazione degli effetti socio economici (VESE);
- sistema di monitoraggio.

osserva che

- l'analisi di **coerenza esterna** (orizzontale e verticale):

L’analisi di coerenza esterna verticale sviluppa le principale interazione del piano sia con gli obiettivi dei piani e programmi regionali sovraordinati, il PRS e il PIT, sia con gli obiettivi dei piani o programmi nazionali o di speciali ambiti territoriali. Non si rilevano criticità rispetto alla prescrizioni del Modello Analitico.

L’analisi di coerenza esterna orizzontale è adeguata alle prescrizioni del Modello Analitico. Viene condotta individuando le interazioni tra il Piano e gli altri piani e programmi attuativi del PRS secondo un’apposita matrice che diversifica il grado di intensità dell’interazione con gli obiettivi generali del piano. L’analisi tiene conto, per la maggior parte dei casi, dello stato di attuazione del processo di approvazione dei nuovi piani.

Si offrono tuttavia alcuni contributi migliorativi:

- Con riferimento al PREC si segnala che nell’ultimo paragrafo di pag. 46 prima della tabella 15 l’obiettivo 5 è indicato come “no a nuovi termovalorizzatori” anziché nella attuale denominazione “Ottimizzazione Gestionale” di cui alla tabella 2.1 della Relazione Piano Regionale Gestione dei Rifiuti di cui alla DGR 781 2024 (lo stesso refuso è contenuto a pg. 508 del Rapporto ambientale). Inoltre diversamente da quanto riportato nel testo dell’ultimo paragrafo di pg 46 dove si legge che l’obiettivo 5 del PREC ha un impatto diretto sulla qualità dell’aria nella tabella 15 l’obiettivo 5 “Ottimizzazione Gestionale” non presenta alcun impatto con gli obiettivi del PRQA.

- Con riferimento al PRAF l’analisi di coerenza esterna, analogamente a quanto fatto nel Rapporto Ambientale, non tiene conto che il PRAF resta in vigore solo per la sezione Forestale fino all’approvazione del nuovo Piano Regionale Forestale. Si suggerisce, pertanto, di svolgere, anche nel Rapporto ambientale, l’analisi di coerenza esterna per i soli obiettivi specifici che riguardano la sezione Forestale del PRAF (obiettivi specifici 1.8, 1.9, 2.7 e 2.8, di cui alla pag. 255 e seguenti dell’allegato A della Dcr n. 24 gennaio 2012 n. 3 di approvazione del PRAF) oppure in alternativa di svilupparla con riferimento agli obiettivi dell’Informativa Preliminare del nuovo Piano Regionale Forestale (doc. preliminare del 22 aprile 2024 n.1).

Da un punto di vista redazionale, tanto nel documento “Sezione Valutativa del piano” quanto nel Rapporto ambientale, si suggerisce di collocare:

- l’analisi relativa al PSSIR nella parte che tratta la coerenza esterna orizzontale;
- l’analisi relativa al Complemento per lo sviluppo rurale del PSP 2023-2027 nella parte che tratta la coerenza esterna verticale.

Si ritiene infine opportuno allineare le analisi di coerenza presenti nella Sezione valutativa del Piano con quanto riportato nel Rapporto Ambientale, in particolare in relazione a:

- PRS 2021-2025 – tabella 2 della Sezione valutativa cfr. tabella 85 del Rapporto Ambientale;
- PR FESR 2021-2027 – tabella 4 della Sezione valutativa cfr. tabella 87 del Rapporto Ambientale;

- SNSvS – tabella 8 Sezione valutativa cfr. tabella 91 del Rapporto Ambientale;
- PSSIR – tabella 11 della Sezione valutativa cfr. tabella 94 del Rapporto Ambientale.

- l'analisi di **coerenza interna** (orizzontale e verticale):

L'analisi di coerenza interna orizzontale, sviluppando l'analisi Swot, indica il livello qualitativo di coerenza tra gli obiettivi generali, per come rimodulati dagli indirizzi del Consiglio, gli obiettivi specifici e la situazione esistente e i possibili scenari ed è, perciò, coerente con i contenuti del modello analitico.

L'analisi di coerenza interna verticale risulta adeguata rispetto alle prescrizioni del Modello analitico.

- per l'analisi di **fattibilità finanziaria**:

In riferimento all'analisi di fattibilità finanziaria del piano (paragrafo 4 della sezione valutativa) il testo risulta aggiornato rispetto alle risorse evidenziate nell'informativa del medesimo piano approvata con il documento preliminare n. 31 del 13 marzo 2023.

Si evidenzia quanto segue:

- risultano delle incongruenze, per le quali risulta necessario un approfondimento, fra gli importi della tabella del quadro di riferimento finanziario, all'interno della sezione contenutistica (relazione di piano) e le tabelle presenti nell'analisi di fattibilità finanziaria, all'interno della sezione valutativa;

- data la tempistica dell'iter di programmazione del piano in oggetto, si ritiene opportuno limitare l'orizzonte temporale di riferimento della proposta di piano al triennio 2025/2027, escludendo, pertanto, l'annualità 2024; tale esercizio sta, infatti, per concludersi. Relativamente al medesimo potranno essere, eventualmente, riprogrammate sugli esercizi successivi le sole risorse vincolate, che peraltro risultano già oggetto di cautele assunte sul bilancio vigente 2024/2026, ai fini della predisposizione del nuovo B.P. 2025/2027, il cui iter è all'inizio;

- occorre una revisione del quadro finanziario del piano, con particolare riferimento alle risorse FESR, tenuto conto che da un'analisi degli stanziamenti presenti sui capitoli del bilancio vigente 2024/2026, facenti riferimento ai dati aggregati in Missioni e Programmi presi in considerazione, non vi è coerenza con gli importi riportati nelle tabelle del documento;

- poiché l'indicazione delle risorse afferenti al piano non può che fare riferimento al bilancio regionale vigente 2024-2026 la successiva annualità 2027 ha il significato di una proiezione e l'importo riportato non deve superare quello relativo all'ultima annualità del bilancio vigente.

Si segnala, infine, che le risorse finanziarie riportate nel documento dovranno essere aggiornate in sede di predisposizione del Piano in coerenza con il prossimo bilancio regionale di previsione 2025-2027. Al riguardo sarebbe auspicabile che la proposta di Piano facesse il passaggio in Giunta non prima della seduta in cui viene approvata la proposta di legge del bilancio di previsione 2025-2027.

- la valutazione degli **effetti socio economici (VESE)**:

La valutazione degli effetti socio economici tiene correttamente conto di tutte le dimensioni analitiche rilevanti, alla luce degli obiettivi del Piano. Prende in considerazione, in particolare, l'effetto del Piano sulla riduzione dei costi sanitari ascrivibili all'inquinamento, con riferimento ai sottogruppi di popolazione più vulnerabili anche da un punto di vista sociale; sulla riduzione dei costi indiretti che ricadono sul sistema economico in termini di ridotta produttività dei lavoratori oltre che sul contenimento dei danni alle coltivazioni e al patrimonio storico-culturale.

A questi aspetti lega, correttamente, una riflessione sull'obiettivo di equilibrio di finanza pubblica, al raggiungimento del quale il Piano contribuisce in misura maggiore attraverso la riduzione della spesa sanitaria derivante da probabile riduzione di mortalità e morbilità associata a minori livelli di inquinamento. Sia nella parte relativa alla valutazione degli effetti economici che in quella relativa alla valutazione degli effetti attesi delle singole misure si fa inoltre correttamente menzione del possibile effetto negativo di breve periodo su famiglie e imprese derivante dall'imposizione di divieti all'utilizzo di tecnologie obsolete nel settore dei trasporti e residenziale.

La valutazione è correttamente corredata una matrice di valutazione degli effetti del Piano, secondo quanto previsto dal modello analitico.

- la descrizione del **sistema di monitoraggio**:

Le seguenti osservazioni sono formulate senza entrare nel merito della scelta degli indicatori e della loro efficacia a rappresentare il fenomeno; tali aspetti sono da ritenersi di pertinenza dei Settori e degli Enti competenti nella specifica materia. Sono, invece, fornite indicazioni sugli elementi essenziali del sistema di monitoraggio previsti dalle linee guida del modello analitico di cui all'all. E della decisione 52/2020.

All'interno della "sezione valutativa" al paragrafo 6 intitolato "sistema di monitoraggio":

- si rileva positivamente la definizione di un sistema di monitoraggio che segue l'intero ciclo di vita del piano e che consente di raccogliere ed elaborare informazioni relativamente al suo stato di avanzamento (tramite un sistema strutturato di indicatori di realizzazione), sui risultati raggiunti (tramite un sistema strutturato di indicatori di risultato) ed anche su eventuali impatti ambientali significativi (tramite un sistema strutturato di indicatori di contesto ambientale);

- si accoglie con favore anche la definizione dei documenti di monitoraggio e l'esplicitazione della tempistica orientativa delle relazioni di monitoraggio (alla pag. 98 della Sezione valutativa) oltreché l'esplicitazione del sito web dove saranno disponibili. La periodicità di valorizzazione degli indicatori è per alcuni annuale rispetto a quella semestrale consigliata dalle linee-guida di cui all'all. E sopra citato, comunque coerente con la periodicità di aggiornamento dei programmi di settore prevista dall'art. 10 della legge LR 1/2015 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008";

- riguardo ai soggetti coinvolti è presente una specifica puntuale di tutti i soggetti coinvolti nei processi relativi al Piano oggetto di esame e la definizione del loro ruolo e responsabilità;

- il sistema informativo deve consentire di accogliere i dati in modo strutturato, standardizzato e interoperabile con eventuali altri sistemi, laddove già istituiti. Se ritenuto utile e fattibile potrebbe essere definita una rappresentazione anche soltanto schematica del flusso informativo di monitoraggio sull'intero ambito regionale;

- si ritiene opportuna l'evidenziazione delle fonti dei dati sulle quali si basa il calcolo degli indicatori, verificando e specificando la loro disponibilità, le modalità tecniche ed organizzative con cui ciascuna fonte può essere consultata ed elaborata; in particolare, in riferimento agli indicatori di realizzazione elencati nella tabella 25 della Sezione valutativa si nota che nella colonna "Settore" le denominazioni non consentono un'identificazione immediata della struttura che elabora l'indicatore. Se ritenuto utile e fattibile, per facilitare l'identificazione della struttura di riferimento, potrebbero essere riportate le denominazioni ufficiali.

Riguardo ai singoli indicatori si ricorda in linea generale che è utile l'inserimento di indicatori procedurali che consentano di rilevare lo stato di avanzamento temporale dei vari processi riducendo al minimo l'utilizzo di indicatori del tipo "sì/no" e utilizzando indicatori misurabili, come riportato anche nelle linee guida citate.

Si suggerisce, pertanto, di definire in modo inequivocabile gli indicatori anche, ove possibile, con esplicitazione delle formule di calcolo e/o dei riferimenti bibliografici. Per una loro migliore interpretabilità, si suggerisce di definire gli indicatori, sempre ove possibile, in termini di

percentuale o incidenza riferita ad un totale rilevato o potenziale predefinito di azioni, grandezze, ecc.

Dopo l'esame della tabella 25 citata sui singoli indicatori di realizzazione, integrato con le informazioni contenute nella tabella 68 del Rapporto Ambientale:

1. si accoglie con favore la presenza di indicatori che tengono conto della proposta della nuova Direttiva europea per la qualità dell'aria;
2. alcuni indicatori, così come espressi, sembrano più simili ad indicatori di risultato anziché di realizzazione (in particolare quelli relativi alle sigle E08 - E09 - ML02 - ML03 - MN02 -MP01-MP02);
3. l'intervento con sigla MS06 fa riferimento al completamento dei sistemi e l'indicatore alla loro attivazione, tuttavia pur integrando l'informazione con quanto riportato nella colonna "descrizione" della tab. 68 del Rapporto ambientale non è specificata quale sia l'attività ancora da "attivare". Sarebbe utile valutare se mantenere l'indicatore in assenza di tale specificazione;
4. l'indicatore sul periodico aggiornamento degli indirizzi (U05) risulta dalla tabella 68 del Rapporto Ambientale essere l'approvazione della delibera, mentre nella sezione valutativa (pag. 91) è riportato come indicatore il "n. di alberi messi a dimora". Si suggerisce di specificare con maggior dettaglio l'indicatore all'interno della sezione valutativa;
5. valutare la possibilità di esprimere l'indicatore in corrispondenza delle sigle EA01-EA04-EA05, per rilevare lo stato di avanzamento temporale degli interventi, in considerazione del riferimento a un periodo pluriennale (2024-2030), ad esempio n. campagne per anno. Stesso discorso per l'EA02 che potrebbe anche essere espresso per aree di criticità e per l'EA03 per numero/tipo di scuola.

In riferimento agli indicatori elencati nella tabella 26 di pag. 94 della Sezione valutativa si rileva positivamente l'utilità della premessa che chiarisce gli indicatori esposti nella tabella. Non emergono particolari osservazioni sui singoli indicatori. Stessa considerazione per gli indicatori di contesto ambientale di cui al paragrafo 6.1.3.

tenuto conto di quanto sopra esposto

valida

ai sensi dell'art. 8, c. 1 lett. b) del Regolamento n.15 del 04.04.2019 la corretta applicazione delle metodologie di valutazione sulla proposta del "*Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA)*" attraverso l'espressione del presente parere ed al fine dell'esame da parte del Comitato di Direzione (CD).

11 novembre 2024

f.to Luigi Idili
f.to Elisabetta Vannacci
f.to Paola Bigazzi
f.to Leonardo Borselli
f.to Patrizia Lattarulo

firmato
Dott. Enrico Vignaroli